

ALL_A3

CONTRATTO TRA UNIONE COMUNI DEL SORBARA – SERVIZIO SOCIALE E SOCIO SANITARIO E _____ PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI _____

_____, nato a _____ il _____, non in proprio ma in qualità di _____, domiciliata per la sua carica in _____;

E

_____ nato a _____ non in proprio ma nella qualità di Legale Rappresentante della _____ con sede legale in _____ CF/P.I. _____, nel testo denominata _____.

Premesso che:

- l’Unione Comuni del Sorbara – servizio sociale e socio sanitario - è titolare delle funzioni in materia di minori, anche in via d’urgenza ex art. 403 c.c. garantendo la necessaria collaborazione con le Autorità Giudiziarie competenti e che svolge le funzioni socio-assistenziali e di tutela nei confronti di bambini, ragazzi e neomaggiorenni che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo o debbano essere allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione effettuata in sede giudiziaria o amministrativa, di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere funzioni genitoriali in modo adeguato;
- che nell’ambito dell’esercizio di dette funzioni si rende necessario assicurare, laddove non sia possibile attuare un affidamento familiare, l’accoglienza in Comunità, concepita in una visione di integrazione degli interventi di tutela del minore, secondo un approccio unitario con gli affidamenti familiari e le adozioni;

In base all’autorizzazione al funzionamento del Comune di _____ l’operatore economico _____ con sede _____ è autorizzato al funzionamento della struttura _____ ubicata nel Comune di _____,

**TANTO PREMESSO
TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’

Oggetto del presente contratto è l'attività relativa all'accoglienza presso _____ avente sede nel Comune di _____, gestita da _____, del minore/nucleo _____ composto da _____ di seguito denominati ospiti.

ART. 2 PROCEDURE DI ACCESSO – DIMISSIONI

L'affidamento del servizio di accoglienza decorre dal _____
La durata del servizio è inizialmente fissata in mesi _____. Il servizio potrà essere rinnovato, come specificato al successivo Art.10, qualora necessario e a seguito di valutazione di opportunità dei servizi coinvolti, mediante mera comunicazione tra le parti, per il tempo necessario volto al superamento della situazione di rischio personale e familiare e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, salvo proroga nel caso in cui la sua sospensione rechi pregiudizio al nucleo sopracitato.
In caso di inserimento in Comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per i minorenni ex art. 333 c.c. per il quale la legge non stabilisce un limite di durata, il periodo di permanenza potrà essere superiore ai 24 mesi, se nell'interesse del nucleo, fermo restando che tale termine rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti.
In ogni caso, le dimissioni del nucleo dalla Comunità dovranno essere concordate tra i Responsabili così come individuati al successivo Art. 4 .
Le interruzioni della permanenza in Comunità superiori ai 5 giorni consecutivi saranno considerate, fino alla dimissione data per iscritto, come richiesta di mantenimento del posto da parte dell'Unione Comuni del Sorbara – Polo Tecnico 1, che, pertanto, provvederà a corrispondere all'aggiudicatario una retta giornaliera decurtata del 40%

ART. 3 PRESTAZIONI

L'aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” e ss.mm.ii. per quanto di competenza.
Si impegna, altresì, ad attenersi a quanto previsto nella propria Carta dei Servizi e nel progetto quadro definendo uno specifico Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ciascun ospite.
Il PEI è uno strumento operativo che sviluppa le indicazioni del progetto quadro, viene elaborato, nella sua forma completa, alla conclusione della prima fase di osservazione. Viene definito ed elaborato dagli operatori della struttura ospitante, in stretto raccordo con gli operatori del Servizio Sociale dell'Unione Comuni del Sorbara e dei servizi territoriali coinvolti ed è commisurato ai tempi previsti di permanenza in struttura.

Nella retta giornaliera s'intende compreso

Quanto non compreso nella retta e specificato nella Carta dei Servizi, sarà definito con il Servizio sociale inviante in sede di colloquio specifico con l'Assistente Sociale di riferimento del caso e dovranno essere autorizzati dal Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Comuni del Sorbara .

ART. 4 RESPONSABILI

L'aggiudicatario si impegna affinché le attività oggetto del presente contratto siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, dando immediata comunicazione al Servizio Sociale dell'Unione Comuni del Sorbara di ogni evento che, per qualsiasi motivo, dovesse compromettere l'accoglienza degli ospiti.

Il Responsabile del progetto per l'aggiudicatario è _____

Il Responsabile del progetto per l'Unione Comuni del Sorbara è l'Assistente sociale responsabile del caso.

ART 5 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nell'ambito del Progetto Quadro, compete all'aggiudicatario la programmazione e gestione delle attività necessarie all'accoglienza dell'ospite/ospiti, in base a quanto contenuto nella carta dei Servizi, nel Progetto Quadro e nei PEI.

Compete al Responsabile del progetto dell'Unione Comuni del Sorbara una verifica periodica volta alla valutazione dei risultati dell'attività svolta, secondo quanto illustrato nell'art. 15 dell'Avviso di manifestazione di interesse.

Sono altresì previsti incontri periodici volti all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

ART. 6 ADULTI ACCOGLIENTI/PERSONALE/FIGURE E FAMIGLIE DI SUPPORTO

L'aggiudicatario, per l'accoglienza dell'ospite/ospiti e per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto dichiara:

- di avvalersi di adulti accoglienti/personale con specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri, del rapporto numerico e delle professionalità previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività di accoglienza nella specifica struttura;
- che le figure di cui sopra eventualmente impiegate sono regolarmente assicurate per le prestazioni svolte (vedi art. 7);
- di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte di adulti accoglienti/personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse del presente contratto;
- di assolvere agli obblighi di formazione permanente del personale impiegato in misura non inferiore a quanto prescritto in tale materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- di avvalersi di una figura di supervisore con competenze sociali, pedagogiche, psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al Referente del progetto con cadenza almeno mensile.

ART. 7 CONTRATTI DI LAVORO E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini del presente contratto, l'aggiudicatario si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale di cui all'Art.6, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.

Si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli adulti

accoglienti/operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi adulti accoglienti/operatori nello svolgimento dell'attività nonché a beneficio degli ospiti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari, per i volontari in servizio civile e altre figure e famiglie di supporto.

La copertura assicurativa solleva l'Unione Comuni del Sorbara da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa che possa derivare dai rischi suddetti.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente contratto;
- consentire, in qualunque momento l'accesso degli operatori del servizio sociale e socio sanitario dell'Unione Comuni del Sorbara –.
- di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 11/01/2019.

ART. 9 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La retta giornaliera per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è fissata in Euro _____ + IVA al _____ e comprende le prestazioni di cui al precedente Art. 3.

L'Unione Comuni del Sorbara si impegna a liquidare all'aggiudicatario le quote dovute entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture mensili.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'invio telematico delle fatture.

Ai sensi dell'Art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in Legge 23/06/2014 n. 89, a partire dal 31/03/2015 la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica come previsto dall'Art. 1, commi 209- 214 della L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55.

Ai sensi del comma 6 dell'Art. 6 del D.M. 03/04/2013 n. 55, dell'Unione Comuni del Sorbara non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Eventuali spese di natura **ordinaria** che si renderanno necessarie, non comprese nelle prestazioni di cui all'Art. 3, ma specificate nella Carta dei Servizi, dovranno essere concordate preventivamente con il Responsabile del progetto dell'Unione Comuni del Sorbara e dovranno essere anticipate dall'aggiudicatario, al quale saranno rimborsate nelle modalità di pagamento sopra indicate e previa presentazione di dettagliata e adeguata documentazione.

Eventuali spese di natura **straordinaria** che l'aggiudicatario dovesse anticipare a favore degli ospiti, previo accordo con il Responsabile di progetto dell'Unione Comuni del Sorbara, verranno rimborsate dall'Unione Comuni del Sorbara previa presentazione di adeguata e dettagliata documentazione giustificativa.

I Servizi aggiuntivi che verranno rimborsati, dovranno essere concordati anticipatamente con l'Assistente Sociale di riferimento del caso e dovranno avere l'autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Comuni del Sorbara

ART. 10 DURATA E VARIAZIONI

Il presente contratto ha durata _____ fino al _____ salvo quanto di seguito previsto.

Qualora, in base al progetto e/o ad emanandi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dovessero persistere le necessità di tutela degli ospiti e dunque la loro permanenza presso la struttura oltre la data sopra prevista, il presente contratto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni e attraverso un formale scambio di corrispondenza tra le parti, fatta salva, in ogni caso, la preliminare e necessaria verifica da parte dell'Unione Comuni del Sorbara della copertura finanziaria della spesa prevista, quale ulteriore condizione di prosecuzione del rapporto contrattuale.

Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione degli ospiti, deve essere concordata tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia e comunque dovranno avvenire per iscritto.

ART. 11 INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente contratto per inosservanze della vigente normativa in materia e/o a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti entro un massimo di tre mesi.

ART. 12 RECESSO UNILATERALE

Resta salva l'insindacabile facoltà dell'Unione Comuni del Sorbara di recedere unilateralmente dal presente contratto qualora la permanenza degli ospiti in struttura divenga contraria all'interesse degli stessi per giustificati motivi.

In tal caso, il pagamento della retta sarà riproporzionato in base agli effettivi giorni di permanenza degli ospiti.

ART. 13 VERIFICHE

L'Unione Comuni del Sorbara –si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche e controlli, nelle forme previste dalla normativa vigente e oltre a quanto previsto dal precedente Art. 5 sul buon andamento del progetto anche in riferimento alla qualità dei servizi resi. Tali verifiche sono effettuate alla presenza del Responsabili del progetto per l'aggiudicatario e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre, se richiesto dall'Unione Comuni del Sorbara e qualora ne ravvisi esso stesso la necessità, una relazione sull'attività complessivamente svolta a favore dell'ospite/ospiti circa i risultati conseguiti in merito all'andamento del progetto.

Art. 14 CONTROVERSIE

In caso di controversie in merito all'applicazione del presente contratto, sarà competente a giudicare il Foro di Modena

ART. 15 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il presente contratto, stipulato nella forma della scrittura privata e mediante scambio di corrispondenza, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 II comma del DPR 26/04/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Sicurezza e riservatezza

- L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione.
- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la presente convenzione.
- L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione e documentare di averli cancellati dai propri archivi informatici.

13.2 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

- In esecuzione della presente convenzione, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
- In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
- L'aggiudicatario è, pertanto, designato dall'Unione comuni del Sorbara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, e si obbliga a dare esecuzione a quanto previsto dalla convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.

- Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

PER L'UNIONE COMUNI DEL SORBARA

PER L'AGGIUDICATARIO

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione stipulata tra l'Unione del Sorbara e _____ designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Unione del Sorbara

1.1 Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Unione del Sorbara garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Unione del Sorbara e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico dall'Unione, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Unione del Sorbara se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Unione si ponga in violazione di Normativa applicabile;

1.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Unione del Sorbara dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Unione dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Unione;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Unione.

1.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Unione del Sorbara cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri

obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

1.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

1.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Unione intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure di sicurezza

2.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

2.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

2.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche poste quali amministratori di sistema;

2.4 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Unione, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

3.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Unione sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Unione per affrontare eventuali rischi identificati.

3.2 Il Fornitore dovrà consentire all'Unione del Sorbara, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

3.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Unione del Sorbara.

4.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Unione del Sorbara le evidenze di tale formazione.

4.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

5.1 Il Fornitore, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

5.2 Su specifica richiesta dell'Unione del Sorbara, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Unione un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

5.3 In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Unione per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

6.1 L'Unione del Sorbara non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Cancellazione dei dati personali

7.1 Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Unione, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

7.2 Alla cessazione della convenzione e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Unione, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Unione.

8. Audit

8.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Unione.

8.2 Il Fornitore consente, pertanto, all'Unione l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

8.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

8.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Unione può risolvere la convenzione o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

8.5 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Unione può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

8.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Unione comporta la risoluzione della convenzione.

9. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Unione del Sorbara di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Fornitore fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Unione per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

10.1 Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Unione del Sorbara nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o

in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

10.2 Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Unione ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Unione, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Unione.

11. Responsabilità e manleve

11.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Unione del Sorbara da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

11.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Unione del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Unione;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Unione;
- fornisce all'Unione tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali** ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati

relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR**” o “**Regolamento**”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile**”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“**Reclamo**”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“**Trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“**Responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“**Pseudonimizzazione**”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.